



Manuale OSCE delle migliori prassi
relative alle armi di piccolo calibro e leggere

Guida delle migliori prassi sul controllo delle esportazioni di armi di piccolo calibro e leggere



FSC.GAL/4/03/Rev.1/Corr.1

19 settembre 2003

LIMITATA

ITALIANO

Originale: INGLESE

© 2003. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa dichiara il proprio diritto d'autore sulla totalità della presente opera e della sua formattazione. È permessa la riproduzione della presente opera (o di relative sezioni) in quantità limitata a fini di studio o di ricerca. Tutte le altre richieste devono essere indirizzate a: Unità di supporto FSC, Centro per la Prevenzione dei Conflitti, Segretariato OSCE.
Kärntner Ring 5-7, A-1010, Vienna, Austria

INDICE

I.	INTRODUZIONE	2
II.	IMPEGNI INTERNAZIONALI	3
III.	LEGISLAZIONE NAZIONALE	5
IV.	PROCEDURE	7
	1. Requisiti per la concessione di licenze	7
	2. Richiesta di licenze	7
	3. Autorità competente al rilascio di licenze	7
	4. Procedure per la concessione di licenze	8
	5. Licenze	9
	6. Certificato di destinazione finale	9
	7. Riesportazione	10
	8. Informazioni e formazione per gli esportatori	10
V.	ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI	11
	1. Supervisione doganale	11
	2. Controllo post-spedizione	11
	3. Indagini in caso di violazioni	11
	4. Sanzioni	12
	ANNESSO: DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	13

La presente Guida è stata elaborata dal governo della Finlandia.

I. Introduzione

Un sistema nazionale di controllo delle esportazioni inteso a regolamentare le esportazioni di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e le tecnologie relative alla loro progettazione, produzione, sperimentazione e modernizzazione rappresenta uno strumento essenziale per prevenire l'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi di piccolo calibro e leggere.

Spetta a ciascuno Stato decidere in merito al proprio sistema nazionale di controllo delle esportazioni, conformemente agli impegni internazionali. Non esiste un modello unico di sistema per il controllo delle esportazioni, a causa della notevole diversità dei sistemi giuridici e amministrativi dei vari paesi. Tuttavia vi sono alcune caratteristiche che ogni sistema di controllo delle esportazioni deve possedere per risultare efficace: una base giuridica, una politica di esportazione, un meccanismo decisionale e un meccanismo che ne garantisca l'applicazione.

Spetta a ciascuno Stato decidere in merito alle appropriate procedure nazionali per il controllo

delle armi di piccolo calibro e leggere e delle relative tecnologie in transito sul proprio territorio verso una destinazione finale al di fuori di esso.

La presente guida fornisce informazioni per sviluppare un sistema nazionale di controllo delle esportazioni di SALW. Essa presenta i pertinenti impegni internazionali, elenca gli elementi necessari per una legislazione nazionale, traccia linee guida per la politica delle esportazioni e per il processo decisionale e considera l'effettiva attuazione del controllo sulle esportazioni. Le importazioni e il transito di armi di piccolo calibro e leggere vengono trattati ove appropriato.¹

Ai fini della presente guida sono armi di piccolo calibro e leggere le armi portatili fabbricate o modificate secondo specifiche militari per essere usate quali strumenti di guerra letali. La classificazione impiegata è la stessa utilizzata nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (OSCE, 2000).²

¹ La documentazione di riferimento consultata per la redazione della presente guida verrà elencata nell'Annesso A.

² Ai sensi del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere appartengono in senso lato alla categoria delle armi di piccolo calibro quelle armi destinate ad essere usate da singoli membri delle forze armate o delle forze di sicurezza, e comprendono rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, mitra, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere. Appartengono alla categoria delle armi leggere in senso lato quelle armi destinate ad essere usate da più membri delle forze armate o delle forze di sicurezza in funzione di serventi, e comprendono mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili o fisse, cannoni portatili antiaerei, cannoni portatili controcarro, fucili senza rinculo, lanciatori portatili di sistemi di missili e di razzi controcarro, lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei, mortai con calibro inferiore a 100 mm.

II. Impegni internazionali

I più importanti obblighi internazionali in materia di controllo delle esportazioni e del transito di armi di piccolo calibro e leggere sono contenuti nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alle sanzioni, adottate ai sensi del Capitolo VII dello Statuto.³ Di regola le decisioni dell'ONU relative alle sanzioni comprendono un embargo sulle esportazioni di armi verso una destinazione o un destinatario particolare. Embarghi sulle armi possono inoltre essere concordati in seno all'OSCE e all'Unione Europea. Gli impegni per imporre il rispetto di tali embarghi sulle armi vengono attuati nel contesto

dei controlli nazionali delle esportazioni.

Il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNGA, 2001a),⁴ qui di seguito denominato Protocollo sulle armi da fuoco, rappresenta l'unica convenzione internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca requisiti generali per i sistemi nazionali di autorizzazione o di licenza alle esportazioni, alle importazioni e al transito di armi da fuoco.⁵

³ Ai sensi dell'articolo 41 del Capitolo VII, "Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

⁴ Il Protocollo entra in vigore 90 giorni dopo la quarantesima ratifica, accettazione, approvazione o accessione, ma non dovrà entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione (Art.18). Al momento di andare in stampa, 52 Stati hanno firmato il Protocollo e 5 lo hanno ratificato.

⁵ Ai sensi dell'art. 10 del Protocollo sulle armi da fuoco:

- 1) "Per il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni ciascuno Stato Parte dovrà stabilire o mantenere un efficace sistema di licenze o autorizzazioni all'esportazione e all'importazione, nonché misure relative al transito internazionale.
- 2) Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni di esportazione per spedizioni di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, ciascuno Stato Parte dovrà verificare che:
 - a) lo Stato importatore abbia rilasciato licenze o autorizzazioni di importazione; e
 - b) senza pregiudizio per accordi o intese bilaterali o multilaterali che favoriscono Stati senza sbocco al mare, gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto prima della spedizione che non sussistono obiezioni al transito.
- 3) La licenza o l'autorizzazione di esportazione e importazione, nonché la documentazione di accompagnamento dovranno contenere informazioni che includano almeno il luogo e la data di rilascio, la data di scadenza, il paese di esportazione, il paese di importazione, il destinatario finale, una descrizione e il quantitativo delle armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni e, in caso di transito, i paesi di transito. Le informazioni contenute nella licenza di importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.
- 4) Lo Stato Parte importatore dovrà, su richiesta, informare lo Stato Parte esportatore del ricevimento del carico di armi da fuoco, loro parti, componenti o munizioni.
- 5) Ciascuno Stato Parte dovrà, in base ai mezzi disponibili, adottare le misure necessarie ad assicurare che venga garantita l'affidabilità delle procedure per la concessione di licenze o autorizzazioni e che l'autenticità dei documenti di licenza o autorizzazione possa essere verificata e convalidata.
- 6) Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione, l'esportazione e il transito temporanei di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni per motivi legittimi e verificabili quali attività inerenti alla caccia, tiro a segno, perizie, esposizioni o riparazioni."

Nel Programma d'Azione delle Nazioni Unite (PoA) per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti (UNGA, 2001b), gli Stati membri si sono impegnati a stabilire e ad attuare norme, regolamenti e procedure amministrative adeguati per assicurare il controllo effettivo delle esportazioni, delle importazioni e del transito di armi di piccolo calibro e leggere. Nel PoA, gli Stati si impegnano a creare o a mantenere un efficace sistema nazionale di autorizzazione alle importazioni e alle esportazioni, nonché misure per il transito al fine di combattere il commercio illecito di SALW.

Nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, gli Stati partecipanti si sono impegnati a definire e ad attuare efficaci criteri che regolino l'esportazione di armi di piccolo calibro e leggere (OSCE, 2000, Sezione III). Il Documento definisce una serie di norme e principi riguardanti i criteri comuni di esportazione, le procedure di importazione, esportazione e transito, nonché la documentazione relativa all'importazione, all'esportazione e al transito. Gli Stati partecipanti all'OSCE hanno concordato di uniformarsi a tali criteri comuni di esportazione nei propri sistemi nazionali che regolano l'esportazione di armi di piccolo calibro e leggere.

Il Codice di condotta dell'Unione Europea sull'esportazione di armi (UE, 1998) stabilisce gli standard minimi per l'esportazione di armamenti con-

venzionali, ivi comprese le armi di piccolo calibro e leggere. Il Codice comprende otto criteri che gli Stati membri dell'UE devono tenere in considerazione per il rilascio di autorizzazioni all'esportazione nonché 12 disposizioni operative che dettano diverse procedure per l'applicazione del Codice stesso.⁶

L'Organizzazione degli Stati americani (OAS) ha elaborato il Modello di regolamenti CICAD (Commissione interamericana per il controllo dell'abuso di droga) relativo al controllo dei movimenti internazionali di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni (OAS, 1997), che stabilisce misure armonizzate per il controllo all'importazione e all'esportazione dei movimenti internazionali di armi da fuoco oggetto di scambi commerciali.

L'Intesa di Wassenaar sui controlli delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a doppio uso ha elaborato una serie di linee guida sulle migliori prassi per l'esportazione di armi di piccolo calibro e leggere, sulle migliori prassi per l'effettiva applicazione dei relativi controlli e un elenco indicativo di garanzie comunemente usate riguardo alla destinazione finale. Tali documenti sintetizzano le procedure di controllo delle esportazioni seguite dagli Stati partecipanti.

Un elenco completo della documentazione di riferimento è riportato in Annesso.

⁶ Oltre agli Stati membri dell'UE si sono allineati ai principi del Codice i paesi associati dell'Europa centrale e orientale, Cipro, Malta, la Turchia, i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo e il Canada.

III. Legislazione nazionale

La legislazione nazionale sul controllo delle esportazioni dovrebbe tener conto di tutti gli esistenti obblighi internazionali in materia. Il controllo delle esportazioni e del transito di armi di piccolo calibro e leggere viene comunemente regolato nel contesto del controllo delle esportazioni di equipaggiamenti militari e di beni a doppio uso. La legislazione sul controllo delle esportazioni e del transito di armi di piccolo calibro e leggere e delle connesse tecnologie dovrebbe definire, ove applicabile:⁷

- (i) quando sia necessaria una licenza;
- (ii) eventuali esenzioni dall'obbligo di licenza;
- (iii) in quali circostanze la licenza può essere concessa;
- (iv) la procedura per il rilascio della licenza;
- (v) i diritti e le responsabilità dell'autorità statale e dell'esportatore;
- (vi) le relazioni tra autorità che intervengono nella procedura di rilascio della licenza;
- (vii) l'elenco dei beni;
- (viii) efficaci sanzioni atte a punire e scoraggiare violazioni dei controlli sulle esportazioni.

Inoltre si dovrebbero incorporare o rispecchiare nella legislazione nazionale relativa al controllo delle esportazioni e/o in documenti di politica nazionale le linee guida politiche che regolano l'esportazione di armi di piccolo calibro e leggere e delle connesse tecnologie.

A tale riguardo, all'atto di esaminare una richiesta di licenza per l'esportazione di SALW, si dovrebbe tener conto dei seguenti criteri di esportazione.⁸ Gli stessi criteri dovrebbero applicarsi, come appropriato, alla concessione di licenze per il transito di SALW.

- (i) Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel paese destinatario;
- (ii) la situazione interna e regionale nel paese destinatario e nei paesi limitrofi, alla luce delle tensioni e dei conflitti armati esistenti;
- (iii) l'osservanza nel corso degli anni da parte del paese destinatario degli obblighi e degli impegni internazionali, in particolare quelli riguardanti l'astensione dall'uso della forza, la non proliferazione, o altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo, nonché il rispetto delle norme di diritto internazionale relative allo svolgimento di conflitti armati;
- (iv) la natura e il costo delle armi da trasferire in relazione alla situazione del paese destinatario, incluse le sue legittime esigenze di sicurezza e di difesa, e all'obiettivo della minima diversione di risorse umane ed economiche a fini di armamento;
- (v) le necessità in termini di SALW del paese destinatario, che gli consentano di esercitare il proprio diritto all'autodifesa individuale o collettiva conformemente all'Articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite;
- (vi) se il trasferimento contribuisca o meno a consentire al paese destinatario di risponderne in

⁷ Tali principi possono inoltre essere recepiti opportunamente in documenti ufficiali di politica nazionale e nelle procedure amministrative che regolano le esportazioni di armi di piccolo calibro e leggere.

⁸ I criteri sono enunciati nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere.

modo appropriato e proporzionale alle minacce militari e alla sicurezza cui si trova di fronte;

- (vii) le legittime esigenze di sicurezza nazionale del paese destinatario;
- (viii) le necessità in termini di SALW del paese destinatario, che gli consentano di partecipare ad operazioni di mantenimento della pace o ad altre misure, conformemente a decisioni delle Nazioni Unite o dell'OSCE.

Dovrebbe essere evitato il rilascio di licenze qualora si ritenga sussistere un rischio evidente che le armi di piccolo calibro e leggere o le connesse tecnologie possano:

- (i) essere usate per la violazione o la soppressione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (ii) minacciare la sicurezza nazionale di altri Stati;
- (iii) essere dirottate verso territori le cui relazioni esterne rientrino nella responsabilità internazionalmente riconosciuta di un altro Stato;
- (iv) violare gli impegni internazionali dello Stato, in particolare per quanto riguarda le sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le decisioni adottate dall'OSCE, gli accordi riguardanti la non proliferazione, le armi leggere, o altri accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo;
- (v) protrarre o aggravare un conflitto armato in atto, tenendo conto delle legittime esigenze di autodifesa, o minacciare l'osservanza delle norme internazionali relative allo svolgimento di conflitti armati;
- (vi) compromettere la pace, creare un accumulo eccessivo e destabilizzante di armi leggere, o contribuire in altra forma all'instabilità regionale;
- (vii) essere rivendute (o in altro modo dirottate) all'interno del paese destinatario o riesportate per

scopi contrari alle finalità del presente documento;

- (viii) essere impiegate a fini di repressione;
- (ix) sostenere o incoraggiare il terrorismo;
- (x) favorire la criminalità organizzata;
- (xi) essere impiegate per scopi diversi dalle legittime esigenze di difesa e di sicurezza del paese destinatario.

Si dovrebbe tener conto inoltre di tali requisiti qualora si concedano autorizzazioni di produzione su licenza.

La legislazione nazionale sul controllo delle esportazioni può prevedere una procedura preliminare d'inchiesta relativamente alla richiesta di esportazione. Le informazioni preliminari fornite dall'autorità competente al rilascio della licenza potrebbero costituire un'indicazione non vincolante ma autorevole della possibilità di ottenere una licenza di esportazione.

Le procedure nazionali per il rilascio di licenze all'esportazione di armi dovrebbero mirare alla massima trasparenza. A tale riguardo si potrebbero rendere pubbliche le informazioni contenute nelle licenze di esportazione di armi di piccolo calibro e leggere. Potrebbero essere pubblicati, ad esempio, rapporti annuali sulle esportazioni di armi che comprendano informazioni sui quantitativi e i tipi di armi esportate, i paesi destinatari, il numero di licenze concesse e non concesse e, ove possibile, appropriate informazioni su singole licenze.

Si potrebbe inoltre accrescere la trasparenza offrendo ai Parlamenti nazionali e/o alla società civile l'opportunità di influenzare la politica governativa in materia di trasferimento di armi.

IV. Procedure

1. Requisiti per la concessione di licenze

L'esportazione e il transito di armi di piccolo calibro e leggere e delle tecnologie connesse alla loro progettazione, produzione, collaudo e ammodernamento dovrebbero essere autorizzati solo in virtù di una licenza concessa da un'autorità statale.

Una licenza può essere richiesta:

- (i) per avviare negoziazioni commerciali e fornire un'offerta;
- (ii) per effettuare esportazioni e/o importazioni;
- (iii) per operazioni di transito.

Possono essere previste esenzioni dall'obbligo di licenza, ma dovrebbero essere ridotte al minimo. L'elenco delle possibili eccezioni dovrebbe essere esaustivo e compreso nella legislazione. Una licenza può non essere necessaria per:

- (i) il trasferimento di armi di piccolo calibro e leggere utilizzate da forze dispiegate per operazioni di mantenimento della pace e/o di gestione delle crisi.

Una procedura semplificata è preferibile rispetto a eccezioni dall'obbligo di licenza. Una procedura semplificata può essere prevista ad esempio per:

- (i) esportazioni temporanee;
- (ii) equipaggiamenti necessari per esercitazioni di addestramento;
- (iii) equipaggiamenti necessari per riparazioni, e la consegna di parti di ricambio.

2. Richiesta di licenze

Gli esportatori sono tenuti a ottenere una licenza per effettuare le proprie esportazioni. Essi sono inoltre tenuti a fornire informazioni adeguate ed esaurienti all'autorità competente al rilascio della licenza e a presentare la documentazione necessaria. Tale documentazione può comprendere:

- (i) una richiesta scritta;
- (ii) un certificato originale di destinazione finale;
- (iii) un'appropriata licenza di importazione o altra autorizzazione ufficiale;
- (iv) un'appropriata autorizzazione di transito;
- (v) altri documenti richiesti.

Dovrebbero essere accettati soltanto documenti originali e copie autenticate.

3. Autorità competente al rilascio di licenze

Al fine di facilitare e semplificare le procedure, l'esportatore dovrebbe essere tenuto a rivolgersi ad un'unica autorità competente al rilascio di licenze per le SALW.

Tutte le autorità statali competenti dovrebbero prendere parte all'esame delle richieste di licenza nel quadro di un processo di interazione. È prassi comune che il ministero responsabile per la politica estera esamini gli aspetti della richiesta connessi con la politica estera e di sicurezza.

Sarebbero necessari appropriati meccanismi nazionali per garantire il coordinamento della politica, del processo decisionale e della cooperazione tra le autorità che intervengono nelle procedure di esportazione e di transito. Sarebbe necessario un organo di coordinamento che adotti decisioni in merito a singole richieste di licenza o fornisca il proprio parere su tali richieste all'autorità competente al rilascio delle licenze. Ad esempio:

- (i) un gruppo di lavoro interistituzionale composto da rappresentanti di enti statali competenti;
- (ii) un comitato parlamentare composto da rappresentanti del parlamento, che potrebbero svolgere un ruolo consultivo precedentemente o successivamente al processo decisionale;
- (iii) un gruppo consultivo composto da autorità competenti e altre parti interessate, quali i rappresentanti dell'industria.

4. Procedure per la concessione di licenze

Le richieste di licenza dovrebbero essere esaminate con imparzialità, equità ed entro un periodo di tempo ragionevole. Il richiedente dovrebbe ottenere una decisione scritta e godere della facoltà di appello.

Le richieste di licenza dovrebbero basarsi sui criteri relativi all'esportazione contenuti nella legislazione nazionale. In casi ambigui o problematici è da preferirsi un approccio restrittivo.

Le pertinenti informazioni concernenti l'esportatore e il proposto utente finale dovrebbero essere esaminate con cura prima di concedere una licenza di esportazione. In particolare dovrebbe essere

accertato che l'esportatore sia una società giuridicamente riconosciuta e che non sussiste motivo di dubitare della sua affidabilità e della sua intenzione di conformarsi alla legislazione relativa al controllo delle esportazioni.

Prima di autorizzare spedizioni di armi leggere e delle connesse tecnologie, lo Stato esportatore dovrebbe accertarsi di aver ricevuto dallo Stato importatore l'appropriata licenza di importazione o altra autorizzazione ufficiale.

Qualora lo Stato di transito richieda che il transito della spedizione di armi leggere e delle connesse tecnologie sia autorizzato, l'esportatore, o le autorità dello Stato esportatore dovrebbero accertare che sia stata rilasciata la debita autorizzazione. Lo Stato di transito dovrebbe comunque essere informato anche nel caso in cui esso non richieda alcuna autorizzazione.

Su richiesta di una delle parti lo Stato esportatore o lo Stato importatore dovrebbe informare l'altra parte per iscritto circa l'avvenuta spedizione o l'avvenuta ricezione del carico di armi.

In alcune circostanze una licenza può essere revocata. La decisione di revoca di una licenza dovrebbe essere motivata per iscritto. La licenza può essere revocata, ad esempio, per i seguenti motivi:

- (i) l'entrata in vigore di un embargo sulle armi nei confronti del paese destinatario;
- (ii) un mutamento significativo del situazione nel paese destinatario per effetto della quale le SALW esportate in base a tale licenza potrebbero essere usate per motivi inaccettabili;
- (iii) un mutamento significativo delle condizio-

ni di esportazione che l'esportatore ha omesso di comunicare;
(iv) la decisione di concedere la licenza era stata presa in base a informazioni incomplete, ingannevoli o false.

5. Licenze

Una licenza dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- (i) luogo e data del rilascio;
- (ii) data di scadenza della licenza;
- (iii) paese di esportazione e paese di importazione;
- (iv) destinatario finale;
- (v) descrizione e quantitativo delle armi di piccolo calibro, delle armi leggere o delle connesse tecnologie;
- (vi) valore dei beni; e
- (vii) paesi di transito, ove possibile.

Il periodo di validità dell'autorizzazione dovrebbe essere di durata sufficiente per consentire che l'esportazione venga effettuata prima della scadenza della licenza. Una proroga dell'autorizzazione dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una nuova richiesta.

6. Certificato di destinazione finale

Un'autorizzazione di esportazione non dovrebbe essere rilasciata in mancanza di un certificato di destinazione finale (EUC) autenticato, un'autorizzazione ufficiale che può assumere diverse forme, o altra autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese

destinatario, quale un certificato internazionale di importazione (IIC).

Al fine di prevenire abusi e frodi il certificato di destinazione finale dovrebbe avere il formato, ad esempio, di un modulo ufficiale stampato su carta filigranata. Soltanto il certificato originale di destinazione finale dovrebbe essere accettato dalle autorità competenti dello Stato esportatore.

Le autorità dovrebbero esaminare in modo critico le informazioni contenute nel certificato di destinazione finale, accertando, fra l'altro, se la destinazione finale sia una destinazione realistica per il tipo e il quantitativo di beni elencati. Esse dovrebbero disporre di adeguate risorse e addestramento che consentano loro di analizzare e riconoscere documentazioni false.

Il tipo di EUC prescritto può variare a seconda che il destinatario sia un utente finale governativo o privato.

Il consegnatario e/o l'utente finale dovrebbero convalidare l'EUC con una firma o un timbro, e il numero di funzionari e istituzioni autorizzate a timbrare o a firmare certificati dovrebbe essere tenuto al minimo. Qualora l'esportazione sia diretta a un utente finale non governativo, il governo del paese destinatario è tenuto a convalidare l'EUC e/o l'esportatore è tenuto a presentare all'autorità competente al rilascio della licenza un altro tipo di autorizzazione ufficiale, quale una licenza di importazione o copia della concessione del consegnatario.

Il certificato di destinazione finale dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- (i) una descrizione dettagliata dei beni;

- (ii) il quantitativo dei beni;
- (iii) il valore dei beni;
- (iv) nome e indirizzo di tutte le parti che intervengono nella transazione;
- (v) una descrizione dell'uso finale;
- (vi) il luogo in cui i beni verranno utilizzati; e
- (vii) garanzie che i beni verranno utilizzati soltanto dall'utente finale e per l'uso finale dichiarato.

Il certificato di destinazione finale dovrebbe comprendere una clausola sulla riesportazione (vedere sezione IV.7: Riesportazione).

Ove possibile, l'uso finale dei beni dovrebbe essere verificato, ad esempio, richiedendo al consegnatario finale di fornire all'esportatore un certificato di verifica della consegna non appena i beni esportati abbiano raggiunto la destinazione finale, o effettuando ispezioni in loco. Nel certificato di destinazione finale può essere inclusa una clausola sul controllo post-spedizione (vedere sezione V.2: Controllo post-spedizione).

7. Riesportazione

Gli Stati dovrebbero prescrivere l'inserimento di una o più clausole concernenti la riesportazione di armi di piccolo calibro e leggere e delle connesse tecnologie nei seguenti documenti:

- (i) contratti di vendita o di esportazione;
- (ii) certificato di destinazione finale.

Una clausola di riesportazione può:

- (i) vietare qualsiasi dirottamento, esportazione o riesportazione dei beni;
- (ii) vietare il dirottamento, l'esportazione o la riesportazione dei beni senza la previa approvazio-

ne del paese esportatore di origine; o

- (iii) prevedere garanzie che il dirottamento, l'esportazione o la riesportazione possano avere luogo solo previa autorizzazione delle autorità del paese esportatore competenti al rilascio della licenza.

8. Informazioni e addestramento per gli esportatori

Gli esportatori dovrebbero conoscere il sistema nazionale di esportazione, compresa la legislazione in materia di esportazioni, la politica governativa generale sulle esportazioni e le procedure per il rilascio di licenze.

È opportuno provvedere all'addestramento degli esportatori e dei rappresentanti dell'industria al fine di migliorarne la comprensione degli obiettivi e della portata del controllo sulle esportazioni. Le autorità possono, ad esempio, organizzare seminari o gruppi di lavoro sul controllo delle esportazioni di armi di piccolo calibro e leggere allo scopo di fornire informazioni sui recenti sviluppi in tale campo.

Gli esportatori dovrebbero poter trovare, senza difficoltà ed elencate in un unico luogo, tutte le pertinenti informazioni relative a: legislazione nazionale e internazionale, embarghi in vigore, elenchi di controllo, autorità competenti al rilascio della licenza, moduli di richiesta, informazioni doganali, istruzioni, ecc. Tale servizio potrebbe essere fornito predisponendo e tenendo regolarmente aggiornato un manuale o un sito web con le informazioni necessarie relative all'esportazione di armi di piccolo calibro e leggere.

V. Attuazione dei controlli sulle esportazioni

1. Supervisione doganale

Le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale per quanto riguarda l'attuazione del controllo su esportazioni e transito. Esse sono responsabili dell'effettiva supervisione e del rispetto delle norme in materia di esportazione e sono tenute ad accertare che al punto di uscita:

- (i) l'esportatore disponga di una valida licenza e di tutti gli altri documenti prescritti;
- (ii) i beni e la quantità siano conformi alla licenza;
- (iii) la documentazione di esportazione sia compatibile con la licenza.

Dovrebbero sussistere meccanismi appropriati per consentire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti al rilascio delle licenze e autorità doganali, nonché tra le autorità doganali stesse.

Le autorità doganali dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di un addestramento regolare in materia di controllo delle esportazioni di armi di piccolo calibro e leggere e delle connesse tecnologie.

2. Controllo post-spedizione

Il controllo post-spedizione è importante per assicurare che le esportazioni vengano effettuate conformemente alla legislazione sul controllo delle esportazioni.

Il controllo post-spedizione può essere assicurato prescrivendo che il consegnatario finale fornisca all'esportatore un certificato di verifica della consegna non appena il carico abbia raggiunto la destinazione finale, o tramite ispezioni in loco. Si può includere una clausola post-spedizione nel certificato di destinazione finale (vedere anche Sezione IV.6: Certificato di destinazione finale).

Lo Stato importatore può concedere alle autorità dello Stato esportatore il diritto di adottare adeguate misure per garantire la consegna sicura delle armi di piccolo calibro e leggere e delle connesse tecnologie esportate, effettuando, ad esempio, ispezioni materiali presso il punto di consegna.

A tale riguardo lo Stato importatore e lo Stato esportatore possono cooperare su una base reciprocamente concordata e compatibile con la legislazione nazionale e i pertinenti accordi internazionali.

3. Indagini in caso di violazioni

Le norme e i regolamenti nazionali dovrebbero prevedere disposizioni che consentano di indagare, sottoporre a giudizio e punire le violazioni dei controlli sulle esportazioni.

Le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di addestramento regolare in materia di esportazione di armi di piccolo calibro e leggere e delle connesse tecnologie.

Dovrebbero sussistere appropriati meccanismi per consentire lo scambio di informazioni e la cooperazione tra autorità competenti al rilascio delle licenze e autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Gli Stati (le autorità incaricate dell'applicazione della legge) possono scambiare informazioni e cooperare nelle indagini e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni dei controlli sulle esportazioni, compatibilmente con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali, nel modo seguente:

- (i) fornendo pertinenti informazioni circa le violazioni;
- (ii) facilitando il reperimento di testimoni; e
- (iii) prevedendo l'extradizione dei presunti colpevoli di violazioni.

4. Sanzioni

Si dovrebbero stabilire efficaci sanzioni, atte a punire e a scoraggiare violazioni dei controlli sulle esportazioni, che possono variare da pene pecuniarie a sanzioni penali. Ad esempio, i seguenti tipi di trasgressioni possono essere puniti con una multa o con pene detentive:

- (i) l'esportazione o il tentativo di esportare armi di piccolo calibro, armi leggere o tecnologie o servizi connessi in violazione della legislazione sul controllo delle esportazioni;
- (ii) la violazione o il tentativo di violazione di specifiche condizioni previste dalla licenza;
- (iii) la presentazione di informazioni false in relazione alla richiesta di licenza;
- (iv) qualunque altra violazione o tentativo di violazione della legislazione sul controllo delle esportazioni.

Annesso

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Intesa di Wassenaar (Intesa di Wassenaar sui controlli delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a doppio uso), *Migliori prassi per l'effettiva attuazione del controllo sulle esportazioni, elenco indicativo di garanzie comunemente usate riguardo alla destinazione finale, e Linee guida sulle migliori prassi per l'esportazione di armi di piccolo calibro e leggere*, disponibile su <<http://www.wassenaar.org>>.

Nazioni Unite (1945). *Statuto delle Nazioni Unite*. Firmato il 26 giugno.

OAS (Organizzazione degli Stati Americani) (1997). *Modello di regolamenti CICAD relativo al controllo dei movimenti internazionali di armi da fuoco, loro parti e munizioni*. 15 settembre.

OSCE. Foro di Cooperazione per la Sicurezza (2000). *Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere*.

FSC.DOC/1/00 del 24 novembre.

OSCE. Centro per la prevenzione dei conflitti (2002a). *Rassegna del primo scambio di informazioni sulle SALW del 30 giugno 2001*. FSC.GAL/9/02 del 23 gennaio.

— (2002b). *Modello di risposta per lo scambio di informazioni OSCE sulle SALW del 30 giugno 2001*. FSC.GAL/39/02 del 27 gennaio.

SIPRI (Stockholm Peace Research Institute). SIPRI Export Control Project <<http://projects.sipri.se/expcon/expcon.htm>>.

Small Arms Survey (2002). *Small Arms Survey 2002: Counting the Human Cost*. Oxford: Oxford University Press.

UE (Unione Europea) (1998). *Codice di condotta dell'Unione Europea per l'esportazione di armi* (adottato dal Consiglio Europeo l'8 giugno 1998).

UNGA (Assemblea generale delle Nazioni Unite) (2001a). *Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla Conferenza delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*. Adottato il 31 maggio. Riportato nel Documento ONU A/RES/55/255 dell'8 giugno.

— (2001b). *Programma d'azione per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti*. Adottato il 20 luglio. Riportato nel Documento ONU A/CONF.192/15.

